

DOCUMENTO INFORMATIVO PIANO FAMIGLIE PER LA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI.

Per favorire la sostenibilità del debito per le famiglie che si trovano in temporanea difficoltà a causa della crisi finanziaria, l'ABI e le principali Associazioni dei Consumatori hanno firmato l'“Accordo per la sospensione rate del mutuo”, rientrante tra le iniziative del “Piano Famiglie” (maggiori informazioni sull'iniziativa e il testo completo dell'Accordo sono disponibili sul sito ABI www.abi.it).

Il Gruppo Cariparma Crédit Agricole ha aderito all'Accordo e offre quindi ai propri Clienti in possesso dei requisiti previsti la possibilità di sospendere la quota capitale del mutuo per 12 mesi.

MODALITÀ DI ADESIONE ALL'ACCORDO DEL GRUPPO CARIPARMA CRÉDIT AGRICOLE

Le modalità di adesione del Gruppo Cariparma Crédit Agricole prevedono delle condizioni migliorative rispetto all'Accordo ABI, che limita la richiesta ai soli titolari di mutuo fino a 150.000 euro, con un reddito non superiore a 40.000 euro l'anno; Cariparma, FriulAdria e Carispezia hanno ampliato le possibilità decidendo di non prevedere alcun limite di reddito del mutuatario né di importo del finanziamento e di valutare anche richieste avanzate da famiglie che non hanno subito gli eventi indicati nell'accordo (morte, perdita del lavoro, insorgere di situazioni di non autosufficienza, ingresso in cassa integrazione), ma che presentano comunque situazioni che non consentono di sostenere il regolare pagamento delle rate del mutuo.

1. CHI PUÒ RICHIEDERE LA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE

La sospensione del pagamento della quota capitale può essere richiesta dai Clienti della Banca:

- persone fisiche indipendentemente dal reddito percepito;
- titolari di un mutuo ipotecario con le caratteristiche riportate al punto 2;

al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- cessazione del rapporto di lavoro subordinato ad eccezione della risoluzione consensuale per limiti di età, licenziamento per giusta causa ecc.;
- cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c. (rapporti di agenzia, rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione);
- morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza;
- sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni.

Il Gruppo Cariparma Crédit Agricole ha esteso la sospensione quota capitale anche in caso di:

- ulteriori eventi connessi alla crisi finanziaria, valutati caso per caso dalla Banca

Tutti gli eventi devono essersi verificati nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011.

2. SU QUALI MUTUI È APPLICABILE LA SOSPENSIONE

Possono essere oggetto di sospensione i mutui che, a prescindere dall'importo del finanziamento erogato e dalla tipologia di tasso, siano:

- erogati a persone fisiche;
- erogati per qualsiasi finalità purché garantiti da ipoteca su immobili residenziali;
- anche in ritardo nei pagamenti delle rate purché tale ritardo:
 - non sia superiore a 180 giorni consecutivi alla data di presentazione della richiesta di sospensione;
 - si sia verificato in data successiva all'evento che dà diritto alla sospensione.

La sospensione non può essere invece applicata sui mutui:

- per i quali sia intervenuta la decadenza del beneficio del termine o la risoluzione del contratto, anche tramite notifica dell'atto di precetto o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;
- che fruiscono di agevolazioni pubbliche (contributi in conto interessi/capitale e provvista agevolata);
- mutui “Sonni Tranquilli” trattati a tasso variabile, rata fissa, durata variabile che godono del meccanismo di refusione degli interessi
- che abbiano già usufruito di meccanismi di sospensione offerti dal Gruppo Cariparma Crédit Agricole (es: Cariparma Sipuò), o per una delle misure pubbliche esistenti (nazionali/locali).

3. MODALITÀ DI RICHIESTA DELLA SOSPENSIONE E TEMPI DI ACCOGLIMENTO

I Clienti in possesso dei requisiti potranno richiedere alla propria filiale la sospensione della quota capitale delle rate del proprio mutuo prevista dal Piano Famiglia; **le richieste possono essere presentate fino al 31 gennaio 2012.**

A tal fine deve essere sottoscritto da tutti i mutuatari, ovvero dagli eredi, esclusi gli eredi minori, interdetti o inabilitati, per i quali interviene il loro rappresentante (genitore esercente la potestà, tutore, curatore), l'apposito modulo di richiesta **con allegata la documentazione necessaria (dettagliata al punto 5).**

Il modulo di richiesta è disponibile in Filiale o sul sito internet della Banca.

Qualora non sussistano i requisiti necessari per l'applicazione della sospensione, la Banca comunicherà al Cliente la mancata accettazione della richiesta entro 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda completa della documentazione necessaria.

Qualora al termine dei 15 giorni lavorativi non venga comunicato alcun rifiuto, la richiesta è da intendersi accolta. La sospensione è poi resa operativa entro 45 giorni lavorativi dall'accoglimento della richiesta.

Qualora il mutuo presenti rate scadute e non pagate al momento della richiesta di sospensione (pur comunque nel rispetto dei requisiti riportate nella sezione "Su quali mutui è applicabile la sospensione"), la sospensione si applica a partire dalla prima di tali rate, fermo restando il limite dei 12 mesi massimi di sospensione.

4. CARATTERISTICHE ED EFFETTI DELLA SOSPENSIONE

- La sospensione del pagamento della quota capitale del mutuo ai sensi del Piano Famiglia avrà una durata pari a 12 mesi e potrà essere richiesta una sola volta.
- A seguito della sospensione il piano di ammortamento si allungherà per un corrispondente periodo.
- Nel caso la sospensione della quota capitale intervenga su mutui a **tasso variabile e rata costante** e questi abbiano raggiunto la durata massima ammessa dal prodotto, le quote capitale sospese saranno comprese nell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento.
- Durante il periodo di sospensione il Cliente pagherà alla scadenze originariamente previste la sola quota interessi maturata sul debito residuo; il mancato pagamento della quota interessi alle scadenze previste comporterà l'applicazione degli interessi di mora.
- Al termine della sospensione, il rimborso del mutuo (quota capitale e quota interessi) riprenderà con la periodicità stabilita in contratto, secondo il piano di ammortamento che sarà ricalcolato a quella data sulla base dell'importo del capitale residuo, del tasso contrattuale vigente e della data di scadenza così come prorogata.
- Il Cliente potrà comunque in qualsiasi momento, nel corso del periodo di sospensione, chiedere di riprendere il regolare pagamento delle rate del mutuo (comprendente quindi della quota capitale e della quota interessi) facendo richiesta scritta alla Banca; in tal caso non sarà però più possibile richiedere la sospensione.
- La sospensione non comporta l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria né la richiesta di garanzie aggiuntive.

5. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A CORREDO DELLA RICHIESTA

La documentazione da presentare a corredo della richiesta è diversificata a seconda della tipologia di evento che determina l'avvio della sospensione:

Perdita del lavoro subordinato e cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c.	<ul style="list-style-type: none">• documentazione comprovante la cessazione del rapporto di lavoro e le cause della stessa (ad es.: lettera di licenziamento; lettera di dimissioni);• contratto di lavoro dal quale si evinca l'intervenuta scadenza del termine), nonché copia della dichiarazione attestante l'attuale stato di disoccupazione, resa dall'interessato al Centro per l'impiego ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181;
Morte	<ul style="list-style-type: none">• certificato di morte del titolare del mutuo;
Sopraggiunta non autosufficienza	<ul style="list-style-type: none">• certificato rilasciato dall'apposita commissione istituita presso l'ASL competente per territorio che qualifica il mutuatario quale portatore di handicap grave (art. 3 comma 3 legge 5 febbraio 1992, n. 104) ovvero invalido civile (dall'80% al 100%);
Sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (CIG; CIGS; altre misure di sostegno del reddito, c.d. ammortizzatori sociali in deroga; contratti di solidarietà)	<ul style="list-style-type: none">• documentazione dalla quale risulti la sospensione dal lavoro o la riduzione dell'orario di lavoro dell'interessato (ad es.: certificazione del datore di lavoro; richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito; provvedimento amministrativo di autorizzazione al trattamento di sostegno del reddito);
Altri eventi connessi alla crisi finanziaria valutati caso per caso dalla Banca	<ul style="list-style-type: none">• documentazione da valutare caso per caso con la propria Filiale in relazione al tipo di evento.